



COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 23 DEL 27/06/2024

OGGETTO:

Individuazione e istituzione temporanea, anno 2024, di n. 2 tratti di spiaggia località " Planargia " e " Il Fico" riservati all'accesso dei cani e dei loro conduttori.

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

ORDINANZA N. 23 DEL 27/06/2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche;

CHE tuttavia la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e anche nell'azione degli organi di governo;

RICHIAMATA a tal fine la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro siglato tra il Ministero del Turismo e l'Associazione Italiana dei Comuni Italiani (ANCI) in data 23 Settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) le parti si sono impegnate a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare "specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro <Welcome Turisti a 4 zampe> finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratti di spiaggia "Animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e la necessità di chi vive e viaggia con animali al seguito";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 recante "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2011, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTA altresì la Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n° 15/25 del 30.05.2024 avente per oggetto: "Stagione balneare 2024. Esercizio funzioni amministrative sul demanio marittimo. Indirizzi operativi.;

VISTO l'articolo 3, punto i) della Determinazione n. 0001532 del Direttore Generale Enti Locali e Finanze Protocollo n. 0017633 del 07/05/2021 "Ordinanza Balneare 2021",– Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo" della Regione Autonoma della Sardegna che specifica che “

Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza della R.A.S. e di altre Pubbliche Amministrazioni, essere autorizzate a individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia.

Le Amministrazioni comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa vigente in materia..”;

DATO ATTO che negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l'individuazione e istituzione di n. 2 tratti di spiaggia riservate ai cani;

RITENUTO da parte di questa Amministrazione Comunale, dover confermare, anche per il corrente anno 2024, l'individuazione ed istituzione, lungo il litorale del Comune di Bari Sardo, di n. 2 tratti di spiaggia libera delimitata ove consentire l'accesso e la permanenza agli animali da compagnia e ai loro conduttori, negli stessi punti individuati;

VISTE le planimetrie illustrative dei tratti di spiaggia libera riservati all'accesso dei cani e dei loro conduttori, ubicati in località “Planargia” e presso la spiaggia “Il Fico”, che si uniscono alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Codice di Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”;

VISTO l'articolo 3, punto i) della Determinazione n. 0001532 del Direttore Generale Enti Locali e Finanze Protocollo n. 0017633 del 07/05/2021 “Ordinanza Balneare 2021”,– Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO lo Statuto Comunale,

INDIVIDUA e ISTITUISCE

per l'anno 2024, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località “Planargia” e l'altro presso la spiaggia “Il Fico”, secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori,

ORDINA

- 1) l'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 31 Ottobre 2024;
- 2) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 3) qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;
- 4) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- 5) i proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
- 6) i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposita museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di apposito guinzaglio, con cui mantenere i cani, di lunghezza non superiore a mt. 1,50;
- 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
- 8) è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate;
- 9) gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 10) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- 11) l'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato e immediatamente allontanato dall'area;
- 12) essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura senza far uso di detergenti;
- 13) sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;

- 14) l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale;
- 15) il Comune di Bari Sardo provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile;
- 16) l'immediata esecutività della presente ordinanza e l'entrata in vigore della stessa dal momento della sua sottoscrizione;
- 17) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio cartaceo e on line del Comune di Bari Sardo, nonché nel sito web del Comune di Bari Sardo.
- 18) la trasmissione di copia della stessa per dovuta informazione e per gli adempimenti di competenza a:
- Servizio Tecnico Comune Bari Sardo;
 - Servizio Polizia Locale Bari Sardo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bari Sardo;
 - Commissariato PS Tortoli;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Tortoli-Arbatax;
 - Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Regione Autonoma della Sardegna;
 - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna;
 - Prefettura di Nuoro;
 - Assessorato all'Ambiente – Provincia di Nuoro;
 - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
 - Servizio Veterinario della ASSL di Lanusei;
- 19) l'esecuzione giornaliera, a cura della Polizia Locale, del servizio di verifica dell'esecuzione del contenuto della presente ordinanza e la contestuale verbalizzazione degli accertamenti eseguiti;
- 20) l'affissione nei luoghi pubblici del presente provvedimento.

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, dichiarando la presente ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data di adozione della presente Ordinanza al 31 Ottobre 2024.

AVVERTE

che le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi ed in conformità alle disposizioni della Legge 689/1981, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

INFORMA

che avverso il presente atto a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss. mm., è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 2.07.2010, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO
(Dr. Ivan Mameli)